

STATUTO SOCIALE DELL'A.M.I.R.A.

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita a Milano con sede sociale a Milano
(MI) l'A.M.I.R.A. Associazione Maîtres Italianni
Ristoranti e Alberghi ed ha durata illimitata.

ART. 2 - PERSONALITA' GIURIDICA

L'Associazione ha ottenuto il riconoscimento della
personalità giuridica con D.P.C.M. - Decreto
Presidenziale del Consiglio dei Ministri del 07
luglio 1994, pubblicato sulla G.U. n. 230 del 01
ottobre 1994 ed è iscritta al Registro delle Persone
Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Milano al
numero d'ordine 1597 della pagina 6139 Volume 7°.

L'A.M.I.R.A. ha carattere esclusivamente
professionale e non ha scopo di lucro.

ART. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha lo scopo di:

Qualificare sempre più la figura e la
professione del Maître d'Hotel;

Valorizzare e tutelare la professionalità dei
propri iscritti nonché il patrimonio culturale
di settore, svolgere ogni attività atta a
promuovere la conoscenza della tradizione
alberghiera ed il suo progresso tecnologico,

	avvalendosi di adeguati strumenti	
	organizzativi, stipulando intese e realizzando	
	iniziative;	
	Valorizzare il servizio, la gastronomia ed i	
	prodotti italiani;	
	Svolgere ogni attività di formazione anche ai	
	fini dell'alternanza scuola-lavoro e di	
	quant'altro atto a promuovere la conoscenza del	
	servizio e della cucina italiana ed	
	internazionale, dei vini, oli, aceti, acque	
	minerali ed altri prodotti tipici italiani e di	
	altre nazionalità in genere, sia in Italia che	
	all'estero;	
	Curare la preparazione e/o l'aggiornamento	
	professionale degli associati, incrementando	
	nel contempo la reciproca conoscenza ed	
	amicizia intensificando lo scambio di notizie	
	ed esperienze.	
	In particolare, per il raggiungimento dei propri	
	fini l'Associazione si propone di:	
	Riunire i Maîtres d'Hotel che offrono garanzie	
	di moralità e preparazione professionale;	
	Creare occasioni d'incontro e di discussione	
	sulle problematiche relative al settore della	
	ristorazione e dell'ospitalità in genere;	

	Collaborare con altre associazioni, Enti	
	Pubblici, imprese private nell'organizzazione	
	di eventi o iniziative ritenute utili al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	Promuovere manifestazioni ed iniziative che, di	
	riflesso, interessino la stampa in generale,	
	per divulgare sempre più tra l'opinione	
	pubblica la figura e l'importanza del Maître	
	nel contesto dello sviluppo turistico e	
	commerciale;	
	Promuovere nelle opportune sedi l'introduzione	
	e lo sviluppo della didattica, relativa alla	
	formazione della figura professionale di Maître	
	d'Hotel nelle scuole alberghiere ed enti	
	analoghi al fine di favorire la formazione di	
	giovani aspiranti Maîtres nonché	
	l'aggiornamento degli adulti, intervenendo	
	anche nella certificazione delle competenze	
	formali, non formali ed informali, secondo le	
	direttive dell'Unione Europea;	
	Promuovere l'avviamento di giovani aspiranti	
	Maîtres alla professione, contribuendo a	
	favorire l'occupazione dei medesimi;	
	Promuovere e partecipare a progetti Europei a	
	gestione diretta e indiretta, nella veste di	

partner o capofila.

Collaborare con organizzazioni nazionali ed internazionali per lo scambio di esperienze ed informazioni volte a migliorare il livello delle competenze e della qualità nell'ospitalità; per il raggiungimento dei propri obiettivi potrà aprire sedi, filiali, delegazioni etc., in Italia ed all'estero.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 - AUTONOMIA

L'Associazione è autonoma, laica, indipendente ed apolitica.

Tramite i propri organi, studia e segue i problemi sindacali relativi all'attività professionale dei

propri soci, formulando proposte ed interventi presso i competenti organi legislativi per una sempre più efficace tutela dei diritti e degli interessi dei propri iscritti.

ART. 5 - CATEGORIE DEI SOCI

Possono essere iscritti all'Associazione i Maîtres d'Hotel che offrono garanzie di moralità e preparazione professionale;

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- PROFESSIONISTI
- CHEF DE RANG
- SOSTENITORI
- ONORARI

tutti soggetti alle norme statutarie e deontologiche.

1 - SOCI PROFESSIONISTI

MAITRE EFFETTIVO:

di età non inferiore ad anni 23, deve aver maturato, al momento dell'iscrizione, almeno due anni effettivi, anche non consecutivi, di qualificata e documentata attività professionale da Maître, anche se espletata presso l'esercizio di cui è titolare.

Oppure due anni effettivi di insegnamento negli Istituti o Scuole Alberghiere. Sarà presentato da

due Maîtres Effettivi; ha diritto di voto,

farfallino color oro.

In questa categoria rientrano:

- Catering e Banqueting, Maître effettivo con due anni di attività come Catering e Banqueting.

Farfallino color oro cerchiato;

- Food & Beverage, Maître effettivo con due anni di attività come F&B. Farfallino color oro cerchiato;

- Maître-Sommelier, Maître effettivo che partecipa ad un corso integrativo A.M.I.R.A. ed è già in possesso del diploma di Sommelier conseguito presso una delle Associazioni qualificate di sommeliers, oppure frequenterà i corsi A.M.I.R.A. conseguendo il diploma di Sommelier. Farfallino con il taste vin color oro;

- Maître-Idrosommelier, Maître effettivo in possesso del diploma di Idrosommelier conseguito presso organismo qualificato;

- Grandi Maestri della Ristorazione ordine istituito in seno all'A.M.I.R.A. con un suo regolamento.

Farfallino color oro circoscritto nella figura geometrica di un rombo.

2 - CHEF DE RANG

Di età non inferiore ad anni 20 che possiede attestato o diploma di qualifica di addetto alle

vendite rilasciato da un istituto pubblico o privato e deve aver maturato, al momento dell'iscrizione, almeno due anni effettivi, anche non consecutivi, di qualificata e documentata attività professionale da chef de rang, anche se espletata presso l'esercizio di cui è titolare. Sarà presentato da un maître effettivo; ha diritto di voto. Farfallino color argento.

3 - SOSTENITORI:

E' Socio Sostenitore il ristoratore o l'albergatore, non praticante l'attività di Maître, l'operatore turistico, il dirigente, l'imprenditore, il produttore, il distributore, gli amanti della buona tavola, nonché gli istituti alberghieri pubblici e/o privati che contribuiscono al sostentamento dell'Associazione; ha diritto di voto. Farfallino smaltato colore Blu;

4 - ONORARI:

E' Socio onorario la persona di chiara fama che, con il suo lustro, contribuisce al prestigio dell'Associazione. Farfallino smaltato colore blu.

ART. 6) AMMISSIONE

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale

svolta.

In particolare la relativa domanda dovrà essere

corredata dalla documentazione concernente

l'attività professionale svolta (curriculum vitae,

certificati di lavoro, etc.) e di due fotografie

formato tessera in giacca e cravatta. La domanda,

compilata e firmata, va presentata al Fiduciario che

ne farà oggetto di discussione alla prima riunione

di Sezione, dopo il nulla osta e la firma del

Fiduciario, la stessa sarà inviata alla Segreteria

Generale la quale, dopo aver verificato l'esattezza

delle dichiarazioni, la sottoporrà alla Presidenza

per l'accettazione definitiva. Nel caso in cui la

domanda sia respinta potrà essere presentato ricorso

alla Giunta esecutiva entro 30gg dal diniego. Il

parere della Giunta è definitivo ed inappellabile.

La Segreteria Generale comunicherà l'ammissione agli

interessati e curerà l'annotazione dei nuovi

aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno

versato la quota di iscrizione associativa, se

dovuta.

La qualità di socio è intrasmissibile.

La procedura sarà uguale per tutte le categorie dei

soci operatori.

Per il Socio Sostenitore, è sufficiente la

presentazione della domanda da parte del Fiduciario
alla segreteria generale.

Il Socio Onorario, sarà proposto dal Fiduciario
all'attenzione del Presidente, che deciderà in
merito.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le
attività promosse dall'Associazione, ricevendone
informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti
stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente
Statuto e dai regolamenti interni.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di
osservare il presente Statuto e di attenersi alle
deliberazioni ed alle direttive che saranno adottate
dai competenti organi direttivi, nonché quello di
mantenere sempre un comportamento degno nei
confronti dell'Associazione.

I soci, ad eccezione di quelli onorari, saranno
tenuti a corrispondere all'Associazione la quota di
iscrizione e la quota sociale annuale, i cui importi
sono deliberati dalla Giunta Esecutiva.

I Soci che, per una sola annualità, non avranno
versato la quota sociale nei tempi stabiliti saranno
considerati morosi. Se la morosità si protrarrà per
più esercizi saranno esclusi dall'Associazione e

nell'eventualità di una richiesta di rientro dovranno presentare nuova domanda, ripagando l'iscrizione.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per morte, dimissioni, perdita dei diritti civili, esclusione per mancato pagamento della quota sociale per più di una annualità, o per motivi disciplinari qui di seguito delineati:

a) atti lesivi dell'onorabilità di altro Socio, dell'Associazione, dei suoi dirigenti o della categoria in genere;

b) mancata osservanza delle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti interni;

c) mancata osservanza delle deliberazioni dell'Assemblea generale, del Consiglio Direttivo e delle Assemblee di sezione.

Per i motivi disciplinari sopra descritti, il socio sarà deferito al Collegio dei Probiviri, che dopo aver esaminato il caso emetterà il verdetto.

La decisione di esclusione dovrà essere adeguatamente comunicata all'interessato.

Il Socio entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, potrà:

- riparare o rimuovere, se possibile,

l'inadempienza;

- presentare ricorso alla Giunta Esecutiva.

Il verdetto, se confermato dalla Giunta Esecutiva sarà definitivo e dovrà essere accettato dal Socio sanzionato il quale, da parte sua, rinuncerà ad impugnarlo innanzi all'Autorità Giudiziaria.

L'eventuale recesso dovrà essere comunicato dal Socio a mezzo lettera inviata al Fiduciario o alla Segreteria o alla Presidenza Nazionale. Il socio recedente non avrà diritto al rimborso della quota annuale già versata e dovrà riconsegnare, qualora ne sia in possesso, tutta la documentazione, il materiale appartenente all'Associazione, la tessera ed il distintivo.

Nel caso di decadenza del Socio per morte, un suo familiare potrà fare richiesta di adesione all'Associazione in qualità di Socio Sostenitore o di Amirina.

ART. 9 - ORGANI ASSOCIATIVI

L'A.M.I.R.A. è retta dai seguenti organi:

a) l'Assemblea dei Soci

b) il Presidente

c) la Giunta Esecutiva

d) il Consiglio Direttivo

e) il Collegio dei Probiviri

f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 10 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Hanno diritto di voto i seguenti soci:

- Maître Effettivo;

- Chef De Rang;

- Soci sostenitori.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria ed in via straordinaria dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal Vice Presidente Vicario, nella località indicata dalla Giunta Esecutiva.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto finanziario di cassa ed ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo - a maggioranza assoluta - ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un quarto dei soci.

Nella richiesta dovranno essere indicati gli argomenti da discutere; in tal caso la Giunta, nei 60 (sessanta) giorni successivi dovrà convocare

l'assemblea per la loro discussione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mediante lettera semplice o fax o posta elettronica o pubblicazione sul sito Ufficiale dell'Associazione.

L'Assemblea deve intendersi regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci.

Per il rinnovo delle cariche sociali è ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio avente diritto al voto, è vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a due.

Per le altre votazioni non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario. L'Assemblea potrà altresì essere presieduta da altro socio eletto dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi e sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto

di recesso dei singoli Soci.

All'Assemblea, in sede ordinaria, spettano i

seguenti compiti:

a - discutere e deliberare il bilancio consuntivo;

b - deliberare sulle direttive d'ordine generale

dell'Associazione relative alle attività da essa

svolte e/o da svolgere nei vari settori di sua

competenza;

c - deliberare su ogni altro argomento di carattere

ordinario sottoposto alla sua approvazione dal

Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva;

d - eleggere con voto segreto i sette componenti

della giunta, tra i Soci appartenenti alle categorie

di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'Art. 5 del presente

Statuto, che abbiano almeno cinque anni consecutivi

di iscrizione all'Associazione, proclamando fra di

essi il Presidente, due Vice-Presidenti, nonché

altri quattro componenti.

e - eleggere, con voto segreto, tra i Soci

appartenenti alle categorie di cui ai punti 1, 2 e 3

dell'Art. 5 del presente Statuto, che abbiano almeno

cinque anni consecutivi di iscrizione

all'Associazione tre membri ed un supplente

componenti il Collegio dei Probiviri, tre membri ed

un supplente componenti il Collegio dei Revisori dei

Conti.

f - eleggere il Delegato per le Sezioni Estere ed il

Cerimoniere.

All'Assemblea in sede straordinaria spettano i

seguenti compiti:

a - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione,

sulla modifica dello Statuto e sul trasferimento

della sede dell'Associazione;

b - deliberare su ogni altro argomento di carattere

straordinario sottoposto alla sua approvazione dal

Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Figura al di sopra delle parti, garante dello

Statuto, dell'Associazione e del suo funzionamento.

E' eletto dall'Assemblea tra i Soci aventi diritto

al voto, con voto segreto.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione,

nei rapporti interni ed esterni, di fronte a terzi

ed in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano

l'associazione verso l'esterno.

In caso d'urgenza può esercitare tutti i poteri,

salvo ratifica della Giunta Esecutiva, che sarà

convocata all'uopo entro 30 (trenta) giorni.

In caso d'impedimento, i suoi poteri saranno

esercitati dal Vice Presidente Vicario o da altro

Vice Presidente, scelto di comune accordo tra i due Vice Presidenti.

La Giunta Esecutiva ed i Collegi dei Revisori e dei Proviviri, decadranno dal loro mandato nel caso si debba riunire l'Assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo Presidente. Le elezioni saranno indette dal Vice Presidente Vicario.

ART. 12 - LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai due Vice Presidenti, dai quattro membri eletti dall'assemblea ordinaria.

E' l'organo di governo dell'Associazione.

Spetta alla giunta esecutiva attribuire al proprio interno le cariche di segretario nazionale e di tesoriere nazionale, nonché quella di delegato regionale /territoriale.

L'incarico di delegato regionale verrà assegnato dalla giunta volta per volta secondo i criteri di territorialità.

Dare concreta attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

E' validamente costituita con la presenza di quattro dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità, il voto del Presidente è prevalente.

Stabilisce il rimborso spese dovuto ai membri del Consiglio e di altri organismi per le varie riunioni o missioni.

Può altresì decidere di assumere o nominare dipendenti, impiegati o consulenti esterni, determinandone la retribuzione.

Delibera le quote sociali di ammissione, quelle annuali, le percentuali spettanti alle Sezioni per il loro funzionamento, i termini e le modalità di pagamento.

La Giunta è convocata dal Presidente e si riunirà ogni qualvolta se ne presenti la necessità, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, presso la sede sociale o in altro luogo dallo stesso stabilito, purché in Italia.

La sua convocazione può essere richiesta da tre dei suoi membri ed il Presidente dovrà convocarla entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Il Presidente può convocare i due Vice Presidenti effettivi per assumere provvedimenti d'urgenza, che verranno poi sottoposti alla prima riunione di Giunta.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dalla Giunta Esecutiva, dai Fiduciari, dai delegati

regionali/territoriali già componenti di Giunta, dal Cancelliere dell'Ordine dei Grandi Maestri della Ristorazione, dal Delegato per le Sezioni Estere, dai Presidenti e Vice Presidenti Onorari.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni di carattere generale che interessano la vita associativa, seguendo le direttive di massima dell'Assemblea, è convocato dal Presidente con 15 (quindici) giorni di preavviso e si riunisce almeno una volta l'anno.

Esso è validamente costituito con la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti in seconda convocazione e delibera a maggioranza semplice.

E' ammesso l'intervento per delega sia del Fiduciario, conferita esclusivamente ad un socio della sezione di appartenenza, sia del Delegato regionale/territoriale, conferita esclusivamente ad un Fiduciario della sua regione/territorio.

Il Consiglio Direttivo svolge anche i seguenti compiti:

a) sottopone all'attenzione dell'Assemblea tutte le questioni di carattere ordinario e/o straordinario che ritiene opportuno proporre ed esprime il proprio parere su determinati casi sottoposti all'attenzione

dai singoli soci;

b) delibera il Regolamento dell'Associazione ed i Regolamenti delle strutture collaterali di cui all'art. 21 del presente Statuto;

c) può deliberare di demandare ad altro organismo o società l'istituzione ed il coordinamento di corsi professionali, di aggiornamento e perfezionamento, le gestioni degli organi d'informazione dell'Associazione, l'organizzazione di congressi, assemblee, convegni e mostre nel rispetto delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza assoluta dei presenti può deliberare: di nominare Presidenti Onorari e Vice Presidenti Onorari scelti fra le persone che avendo già rivestito la carica istituzionale, meritino tale riconoscimento per la loro attività a favore dell'A.M.I.R.A. e può revocarne la nomina.

ART. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Eletto a voto segreto dall'Assemblea dei Soci, il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed uno supplente.

Per l'alta carica conferita, la loro elezione dovrà avvenire con particolare riguardo all'esperienza ed al prestigio personale e professionale.

La qualifica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico all'interno dell'Associazione.

Il collegio rilascia pareri su ogni questione concernente la moralità e la probità professionale degli iscritti ed ha il compito di intervenire, anche d'ufficio, qualora il comportamento di uno o più soci si ponga in contrasto con lo spirito dell'Associazione e del suo Statuto, applicando le sanzioni previste nei loro confronti.

Il Presidente ed i componenti la Giunta Esecutiva possono essere deferiti al Collegio dei Probiviri da due membri componenti la Giunta.

Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai Soci sono:

a) ammonizione, richiamo sulla mancanza commessa e ingiunzione a non ripeterla;

b) sospensione dalle attività associative per un periodo non inferiore a tre mesi ma non superiore ad un anno ed immediata rimozione da ogni eventuale incarico direttivo ricoperto;

Il Socio sanzionato non potrà essere nominato o eletto a cariche direttive per almeno cinque anni;

c) espulsione dall'Associazione: il Socio non avrà diritto al rimborso della quota annuale già versata

e dovrà riconsegnare, qualora ne sia in possesso, tutta la documentazione, il materiale appartenente all'Associazione, la tessera e il distintivo.

ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Eletto a voto segreto dall'Assemblea dei Soci, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed uno supplente.

Per l'alta carica conferita, la loro elezione dovrà avvenire con particolare riguardo all'esperienza ed al prestigio personale e professionale.

La qualifica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico all'interno dell'Associazione.

Viene chiamato ad esprimere parere sul bilancio consuntivo ed esercita il potere di vigilanza sulla gestione amministrativa della Sede Nazionale e delle Sezioni, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Lo stesso accerta altresì la regolare tenuta delle scritture contabili.

ART. 16 - SEGRETARIO NAZIONALE

La Giunta, non appena nominata, conferisce al proprio interno la carica di Segretario nazionale il quale é l'esecutore materiale di tutte le direttive della Giunta e del Presidente. Si occuperà principalmente del buon funzionamento della Sede

Sociale e provvederà a rappresentare l'Associazione presso la Sede stessa. Provvederà all'organizzazione dei corsi di aggiornamento. Organizzerà i Consigli Direttivi, evaderà la corrispondenza e quant'altro si renderà necessario.

ART. 17 - TESORIERE NAZIONALE

La Giunta, non appena nominata, conferisce al proprio interno la carica di Tesoriere nazionale il quale è responsabile unitamente al Presidente dell'andamento contabile/amministrativo ordinario dell'Associazione.

Provvede al rimborso spese dei membri di Giunta, dei Consiglieri e degli invitati alle riunioni.

Terrà i contatti con le sezioni per tutte le questioni riguardanti, la riscossione delle iscrizioni e delle quote sociali annuali. Il tutto in stretta collaborazione con la Segreteria del Presidente. Può avere la delega per le operazioni bancarie.

ART. 18 - DELEGATO REGIONALE/TERRITORIALE

Il Delegato Regionale/Territoriale coordina l'attività dei Fiduciari di Sezione ed è il loro referente presso il Consiglio Direttivo, cui risponde del suo operato.

La carica di delegato regionale/territoriale verrà

attribuita ai componenti della Giunta, i quali
 verranno incaricati, volta per volta, tenendo ben
 presente ai fini della nomina i criteri di
 territorialità, accorpando se del caso più Regioni.
 Medesima procedura verrà attuata nel caso di
 apertura di una nuova sezione, in una regione dove
 l'associazione non sia già presente.
 Accettato l'incarico, il Delegato
 Regionale/territoriale risponderà personalmente del
 proprio operato, sia all'interno dell'Associazione,
 sia nei confronti di terzi, sia in sede penale
 qualora operi senza le necessarie autorizzazioni del
 Presidente.
 Il Delegato Regionale può essere revocato con
 delibera della Giunta Esecutiva in caso di:
 - ripetuta ed accertata inadempienza ingiustificata
 dei compiti allo stesso attribuiti;
 - comportamenti ed attività non in linea con i
 propositi etici e sociali dell'associazione;
 - su richiesta scritta e motivata dei due terzi dei
 fiduciari della regione/territorio di competenza.
 Nel caso di revoca la Giunta esecutiva comunica al
 Delegato Regionale/Territoriale la sua rimozione
 motivandola e comunicando il nominativo del
 sostituto che resterà in carica fino alla scadenza

del quadriennio in corso.

ATTIVITA' DEL DELEGATO REGIONALE/TERRITORIALE.

- e' portavoce sul territorio di competenza delle disposizioni del Consiglio Direttivo e ne verifica la corretta esecuzione;

- rappresenta al Consiglio Direttivo le problematiche riscontrate dalle Sezioni;

- convoca su sua iniziativa, almeno una volta l'anno, l'assemblea dei Fiduciari delle Sezioni ricadenti sul proprio territorio; l'assemblea dovrà altresì essere convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei fiduciari della regione/territorio di competenza;

- deve adoperarsi per l'auspicabile soluzione di eventuali problematiche e/o controversie che dovessero insorgere all'interno delle sezioni, tra le stesse e tra le Sezioni ed il Consiglio Direttivo, riferendone l'esito alla sede centrale;

- di concerto con i Fiduciari di sezione, potrà promuovere iniziative nonché raccoglierne le proposte, fornendo la massima collaborazione ed esperienza per la loro realizzazione; potrà inoltre promuovere incontri con altri Enti del settore e/o con scuole alberghiere, al fine di divulgare ed incentivare nel territorio gli scopi sociali;

- provvederà a redigere, in collaborazione con i Fiduciari, un calendario delle manifestazioni e degli eventi previsti nel territorio, dandone comunicazione anticipata alla Sede Centrale, cui segnalerà altresì eventuali manifestazioni svolte senza la preventiva comunicazione;

- dovrà attivarsi adeguatamente affinché gli eventi di qualsivoglia natura, organizzati sotto l'egida e/o il patrocinio di AMIRA sul territorio di competenza, rendano al meglio l'immagine dell'Associazione.

Al Delegato Regionale/Territoriale è fatto divieto di emettere documentazione fiscale a nome della Associazione Nazionale AMIRA o di utilizzare il Codice Fiscale e/o la Partita Iva della stessa, in quanto le Sezioni dallo stesso coordinate non sono legittimate ad effettuare l'emissione di tali certificazioni;

ART. 19 - FIDUCIARI

La struttura Associativa è divisa in zone denominate "Sezioni", ed è stabilita dalla Giunta Esecutiva secondo criteri geografici e turistici su tutto il territorio nazionale e all'estero in base alla residenza dei propri Soci.

La Sezione è retta da un Fiduciario eletto ogni

quattro anni dalle Assemblee di Sezione composte dai Soci in regola con il versamento della quota sociale.

Per la sua opera si avvarrà di collaboratori scelti nell'ambito dei Soci appartenenti alla Sezione.

Egli è custode di tutti gli eventuali beni della Sezione e nello svolgere le proprie funzioni si avvarrà dei fondi messi a disposizione dall'Associazione.

Il Fiduciario agisce in autonomia, ma nel pieno rispetto delle norme fissate dagli Organi Associativi.

Per autonomia s'intende in particolare la gestione dell'attività organizzativa ed amministrativa, come di seguito indicata:

A) Attività organizzativa:

- occuparsi di qualsiasi necessità della Sezione effettuandone comunicazione, presso la Sede Nazionale, ove lo ritenga opportuno;

- comunicare gli elenchi degli iscritti indicando ogni situazione che comprometta il diritto di voto in assemblea;

- ricevere dagli iscritti le quote annuali;

- recuperare eventuali contributi sul territorio;

- organizzare eventi nell'ambito del territorio

della propria Sezione, in nome della stessa ma con il patrocinio dell'Associazione Nazionale, dandone preventiva comunicazione al Delegato Regionale/Territoriale.

B) Attività amministrativa:

- Al Fiduciario è fatto divieto di emettere documentazione fiscale a nome della Associazione Nazionale o di utilizzare il Codice Fiscale e/o la Partita Iva della stessa, in quanto le Sezioni non sono legittimate ad effettuare l'emissione di tali certificazioni;

- deve versare alla Sede Nazionale, nei termini stabiliti dal regolamento, le quote degli iscritti;

- deve versare, presso la Sede Nazionale, gli incassi dei contributi raccolti sul territorio unitamente alla documentazione contabile;

- il Fiduciario è responsabile della conduzione degli eventi organizzati a cura della Sezione. Egli dovrà provvedere a quanto necessario assumendosi l'onere di procedere, per conto della propria Sezione, agli incassi ed ai pagamenti necessari.

Dovrà indicare, sulla documentazione contabile dell'evento, la denominazione dell'Associazione e dovrà contabilizzare le entrate e le uscite nella nota cassa della Sezione;

- il Fiduciario annualmente ha l'obbligo di redigere il rendiconto al 30 settembre e di sottoporlo all'approvazione degli iscritti della Sezione. Tale rendiconto dovrà essere consegnato, unitamente a tutta la documentazione a supporto delle operazioni, entro la prima decade di ottobre, presso la Sede Nazionale dell'Associazione;

C) Il fiduciario ha l'obbligo:

- di redigere il libro cassa,
- di detenere ordinatamente tutta la documentazione della Sezione,
- di produrre annualmente, o a richiesta della Sede Nazionale o del Collegio dei Revisori dell'Associazione, tutta la documentazione e le annotazioni contabili della cassa della propria Sezione.

Accettato l'incarico il Fiduciario risponderà personalmente del proprio operato, sia all'interno dell'Associazione, sia nei confronti di terzi, sia in sede penale, qualora operi senza le necessarie autorizzazioni del Presidente.

Il Fiduciario può essere eletto componente della Giunta Esecutiva, fatta eccezione per le cariche di Presidente e di Vice Presidente; non può altresì assumere altre cariche Statutarie, ad eccezione di

incarichi specifici e temporanei delegati dalla
Giunta Esecutiva.

ART. 20 - PER LE SEZIONI ESTERE

L'Assemblea elegge, su una rosa di candidati
proposti delle sezioni interessate fra i soci aventi
diritto, un Delegato per l'estero che entrerà nel
Consiglio Direttivo e parteciperà, se convocato,
alla Giunta Esecutiva senza diritto di voto.

ART. 21 - STRUTTURE COLLATERALI

In seno all'Associazione sono istituiti:

a) Il club "Le donne dell'A.M.I.R.A" che riunisce le
simpatizzanti A.M.I.R.A. E' disciplinato da
apposito regolamento.

b) Il "Club dei Soci Giovani" che riunisce i
giovanissimi che operano nel settore e gli allievi
delle scuole alberghiere. E' disciplinato da
apposito regolamento.

c) L'"Ordine del Cravattino d'Oro". E' Disciplinato
da apposito regolamento.

d) L'"Ordine dei Grandi Maestri della Ristorazione"
che riunisce i Grandi Maîtres Soci effettivi
dell'A.M.I.R.A. che per le loro capacità danno o
hanno dato lustro alla professione. E' disciplinato
da apposito regolamento.

Potranno essere istituite delle commissioni di

studio che affronteranno le problematiche relative all'attività del Maître.

Oltre alle commissioni, potranno essere istituiti altri Clubs, Ordini, Unioni ecc... disciplinati da appositi regolamenti, le cui attività saranno coordinate dagli organi direttivi dell'Associazione secondo le finalità previste nel presente Statuto.

ART. 22 - DURATA DELLE CARICHE

Possono assumere cariche direttive solamente i soci aventi diritto al voto che abbiano almeno cinque (5) anni consecutivi di anzianità di iscrizione all'Associazione.

Tutte le cariche sono gratuite e non daranno quindi diritto a compensi.

Il mandato è quadriennale; le cariche di soci eletti nel corso del quadriennio, in sostituzione di altri a qualsiasi titolo decaduti, scadranno anch'essi alla fine del medesimo quadriennio.

Sia i soci che ricoprono cariche nazionali sia i fiduciari di sezione non potranno essere eletti per più di due mandati consecutivi.

ART. 23 - BILANCI E QUOTE SOCIALI

La quota sociale è fissata ogni anno dalla Giunta Esecutiva.

Il bilancio consuntivo nazionale viene approvato

ogni anno dall'Assemblea dei soci.

Ciascun esercizio sociale ha durata annuale, e precisamente dal primo ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno successivo.

ART. 24 - PATRIMONIO E FINANZE

I beni mobili ed immobili di cui l'Associazione è proprietaria per acquisto, lasciti e donazioni, le eventuali erogazioni, i fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e tutti gli altri valori di cui si abbia piena disponibilità, costituiscono il patrimonio dell'Associazione.

I fondi disponibili del patrimonio possono essere investiti in titoli di Stato e da questo garantiti e depositati presso banche di interesse nazionale e presso istituti di credito pubblici e di diritto pubblico. Le rendite patrimoniali, le quote sociali annuali, i versamenti volontari degli associati, i contributi pubblici e privati, le donazioni, gli atti di liberalità e lasciti di terzi o associati, e i proventi in ogni modo derivati dall'esercizio delle sue attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque

denominate o capitale durante la vita dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 25 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto ex art. 21 c.c..

L'Assemblea stessa designerà uno o più liquidatori i quali, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n° 662, provvederanno alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge dello Stato.

ART. 26 - CLAUSOLA COMPROMMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e l'Associazione e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, compresa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, saranno decise dal Collegio

dei Probiviri. Non sono compromettibili le controversie per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ART. 27 - ATTIVITA' VIETATE

I Soci A.M.I.R.A. si impegnano a non esercitare attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione. Il Socio che incorra in tali mancanze verrà, su segnalazione, deferito al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

Il socio potrà comunque aderire ad altre associazioni aventi scopi e finalità diverse da A.M.I.R.A., fermo restando il divieto di rivestire cariche sociali nelle altre associazioni cui eventualmente aderisce.

E' vietato utilizzare il marchio A.M.I.R.A., nonché tutti gli altri marchi registrati a nome di A.M.I.R.A., senza la preventiva autorizzazione scritta della Giunta esecutiva.

ART. 28 - REGOLAMENTO E NORME FINALI

Il presente Statuto sarà commentato e completato dal regolamento esecutivo.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE

Statuto e Regolamenti entrano in vigore al momento stesso della loro approvazione da parte degli organi a ciò preposti.

Firmato:

BELTRAMI VALERIO

PETTINACCI PAOLO MARIA NOTAIO